



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Metro – REACT-EU - Operazione Codice locale progetto FI6.1.1a FIRENZE BIGDATA finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 - CUP H19J21003700006

FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS

Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR)

OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane

Azione 6.1.1 Servizi Digitali



Firenze

Capitolato Speciale d'Appalto



Comune di Firenze
Direzione Sistemi Informativi
SERVIZIO Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INDICE

1. Oggetto della fornitura e corrispettivo.....	4
2. Descrizione della fornitura.....	4
3. Elenco dei prodotti coinvolti.....	4
4. Adempimenti di cui all'art.47 del D.L.77/2021	5
5. Verifiche ed emissione del certificato di verifica di conformità.....	6
6. Durata e parti del contratto. Sospensioni.....	6
7. Modalità di fatturazione e pagamento.....	7
8. Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale	8
9. Penali e rispetto dei livelli di servizio	10
10. Osservanza delle norme in materia di lavoro	11
11. Risoluzione del contratto	12
12. Recesso.....	12
13. Modifiche del contratto	12
14. Subappalto	12
15. Revisione e invariabilità dei prezzi.....	13
16. Garanzie	14
17. Trattamento dati e obblighi di riservatezza.....	14
18. Clausola di rinvio e foro competente	15

1. Oggetto della fornitura e corrispettivo

Fornitura di LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Firenze.

I codici del prodotto sono elencati in dettaglio nel presente documento all'art. 3.

Il corrispettivo della presente fornitura sarà quello previsto nell'offerta dell'operatore aggiudicatario.

2. Descrizione della fornitura

Oggetto del presente appalto è Fornitura di LICENZE SOFTWARE ESRI ARCGIS per lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Firenze.

3. Elenco dei prodotti coinvolti

I prodotti software e le quantità richiesti per soddisfare la presente fornitura sono (oppure codici "migliorativi" nel caso fossero stati nel frattempo sostituiti o aggiornati dal produttore ESRI, ma i codici indicati devono sempre essere "certificati e autorizzati" dal vendor stesso):

Prodotto	Quantità
ArcGIS Enterprise Advanced	1
ArcGIS Desktop Advanced single use (ex ArcInfo)	3
ArcGIS Desktop Standard single use (ex ArcEditor)	22
Estensioni ArcGIS Desktop 3D single use	3
Estensioni ArcGIS Desktop Spatial single use	6
Estensioni ArcGIS Desktop Network single use	3

Se qualcuno dei prodotti riportati in elenco dovesse essere successivamente posto in EOL/EOS (End-Of-Life/End-Of-Support) da parte del produttore originale, nel periodo di tempo residuo per espletare la fornitura, la copertura del supporto tecnico previsto dovrà essere assicurato dal fornitore, quale partner di ESRI, rispettando gli stessi livelli di servizio (SLA) del contratto originale e quanto previsto dal presente Capitolato.

4. Adempimenti di cui all'art.47 del D.L.77/2021

Il presente appalto, in quanto rientrante nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M., Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021. Pertanto, al Contraente è richiesto di presentare:

- Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dal perfezionamento del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro delle persone con disabilità. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dal perfezionamento del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Verifiche ed emissione del certificato di verifica di conformità

Considerata la tipologia di fornitura, entro 20 giorni solari dalla data di consegna delle credenziali di accesso ai download dei prodotti, il Comune di Firenze verificherà la possibilità di effettuare login e download del software, ne verificherà la corrispondenza rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

Il Fornitore è tenuto a prestare al Comune di Firenze, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica necessaria mettendo a disposizione eventuali strumenti necessari alle operazioni di verifica.

Ove, per causa non imputabili al Comune di Firenze non possa provvedere alla verifica nel termine sopra specificato, lo stesso Comune di Firenze fisserà altra data.

La verifica di conformità avrà esito positivo solo nel caso in cui il Comune di Firenze accerti la possibilità di accedere ed eseguire i download e la disponibilità dei codici di attivazione., nonché verifichi la congruenza del software rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Committente in sede di verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, il committente (RUP) emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), attestante che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

6. Durata e parti del contratto. Sospensioni

Il presente contratto avrà la durata corrispondente alla validità della garanzia, della manutenzione e del supporto come previsto e vincolato dal produttore stesso, minimo 12 (dodici) mesi a partire dalla data di superamento con esito positivo della verifica di conformità dell'ordine da parte del fornitore.

Le condizioni, di cui al presente capitolato, hanno validità per tutta la durata contrattuale.

Le sospensioni dell'esecuzione del contratto possono essere disposte dal RUP unicamente nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sospensioni totali o parziali in difformità delle suddette disposizioni, il risarcimento dovuto al fornitore è quantificato secondo i criteri di cui



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

all'art. 23 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016..

7. Modalità di fatturazione e pagamento

Il contratto dovrà concludersi, con la consegna dei prodotti e servizi richiesti, entro e non oltre il 30 agosto 2023.

Tutte le scadenze e le tempistiche sopra indicate sono soggette a penali come disposto dal presente Capitolato. Si precisa che in caso di ritardi rispetto ai tempi sopra indicati o di esito negativo delle verifiche di conformità, il committente, prima dell'applicazione delle penali, valutate le specifiche motivazioni addotte e le problematiche tecniche eventualmente rilevate e riportate dal fornitore, può decidere di prorogare il termine della particolare scadenza disattesa.

Le condizioni, di cui al presente capitolato, hanno validità per tutta la durata contrattuale.

Le sospensioni dell'esecuzione del contratto possono essere disposte dal RUP unicamente nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sospensioni totali o parziali in difformità delle suddette disposizioni, il risarcimento dovuto al fornitore è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.M. 49/2018, in quanto compatibili. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Il corrispettivo pattuito potrà essere fatturato successivamente alla verifica, con esito positivo, da parte dell'Ente, della corretta esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 47 commi 2, 3, 3bis e 4 del DL 77 del 2021 e ss.mm.ii. e sarà liquidato con la tempistica di seguito indicata.

La fatturazione della presente fornitura dovrà avvenire come sottoindicato, per la definizione puntuale della ripartizione degli importi su componenti hardware e servizi della fornitura, si rimanda a un preciso contatto tra le parti:

- 100% (cento per cento) dell'importo dopo la verifica di conformità ovvero la certificazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del Committente.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo esito positivo della verifica di conformità, eseguita con le modalità previste dall'art. 5 del presente capitolato.

Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate:

Direzione Sistemi Informativi - Comune di Firenze - Via R. Giuliani, 250 – 50141 Firenze



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

P.IVA 01307110484

che curerà le procedure per la loro liquidazione e dovrà pervenire esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Il documento inviato dovrà contenere obbligatoriamente, oltre agli elementi sopraindicati, anche il codice univoco dell'ufficio destinatario della P.A. (codice IPA) e a tal fine si comunica che il codice univoco della Direzione Sistemi Informativi è il seguente: D9IDV3 e dovrà anche contenere, oltre al CIG e al CUP di riferimento, la seguente indicazione: PON Città Metropolitane 2014-2020 – operazione codice locale progetto FI6.1.1a finanziata nell'ambito della risposta UE alla pandemia di Covid-19.

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/10, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi saranno comunicati dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, il committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l'approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti limitatamente ai casi previsti dallo stesso art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale

Fanno parte del contratto:

- L'offerta dell'operatore economico aggiudicatario;
- Il presente Capitolato.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Il Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi (DSI), se ritenuto necessario, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) allo scopo di assicurare la regolare esecuzione del contratto stesso verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che può coincidere con il responsabile unico del procedimento (RUP), può avvalersi allo scopo di uno o più assistenti.

Tutte le comunicazioni ufficiali della Ditta in merito alla fornitura dovranno essere indirizzate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, in sua assenza, al RUP e, eventualmente, in copia a terzi come richiesto. Analogamente tutte le comunicazioni del Comune saranno indirizzate ai referenti della Ditta.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o, in sua assenza, il RUP, ove verifichi che uno o più servizi erogati non rispondano ai requisiti o siano stati eseguiti in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato o ancora un apparato fornito risulti non rispondente ai requisiti previsti, prenderà contatti con il fornitore per risolvere le anomalie e le difformità rilevate. In caso di non completa risoluzione delle stesse, si rimanda a quanto previsto e dettagliato dal presente capitolato per la gestione delle penali.

Una volta conclusa la procedura di affidamento, il fornitore concorderà, ed eventualmente dovrà predisporre, con i responsabili dell'Ente i canali da utilizzare (PEC, numero verde, e-mail, web-ticketing, ecc.) e le modalità o il workflow da rispettare per la richiesta degli interventi in manutenzione e la relativa presa in carico.

Il fornitore dovrà nominare, nella propria offerta, un responsabile/referente tecnico (Responsabile Operativo) e un referente commerciale (possono essere anche la stessa persona) con il compito di rappresentare e impegnare la ditta stessa nella fase esecutiva del contratto. Tali responsabili saranno gli interlocutori dell'Ente ogniqualvolta si presentino problemi nell'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.

Il fornitore si assume tutte le responsabilità inerenti eventuali infortuni o danni a persone o cose arrecati all'Ente o a terze parti, durante lo svolgimento di attività.

Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e norme contrattuali vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

9. Penali e rispetto dei livelli di servizio

Nel caso che le tempistiche, le attività previste e i livelli di servizio (SLA) indicati nel presente Capitolato Speciale non siano rispettati, l'Ente si riserva di agire nelle sedi legali per tutelarsi nei confronti dell'eventuale danno arrecato dal fornitore; pertanto, le penali sotto riportate sono definite facendo sempre salvo risarcimento del maggior danno.

Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

Le penali, in conformità a quanto indicato dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., sempre salvo la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, saranno applicate nei casi:

- P01 - ritardo nel tempo di risposta (o di presa in carico) sulla segnalazione non imputabile al committente e imputabile al fornitore, salvo prova contraria a carico del fornitore stesso, la penale equivale a 1/50.000 (un cinquanta millesimo o 0,02‰) dell'importo di aggiudicazione per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervallo indicato, giorni festivi esclusi, quindi per un massimo teorico, considerando gli SLA minimi richiesti, pari allo 0,16‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- P02 – carenze professionali e/o qualitative nell'espletamento della fornitura; qualora le modalità di intervento adottate, le procedure rilevate, il personale tecnico, gli apparati forniti e/o le parti in sostituzione impiegati dal fornitore non risultino adeguati/pertinenti/funzionanti/rispondenti ai requisiti, non rispondano ai livelli di professionalità richiesti o non siano di un livello qualitativo soddisfacente, il Comune invierà una prima comunicazione formale di richiamo al fornitore con l'indicazione delle carenze rilevate. A tale prima comunicazione, il fornitore deve rispondere entro 5 (cinque) giorni lavorativi indicando i comportamenti, i tecnici attivati e le soluzioni da porre in essere, entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data della risposta, per risolvere le criticità e le carenze. Qualora si verificassero successivamente i medesimi problemi di qualità e/o di inadeguatezza e/o scarsa professionalità, il Comune potrà inviare una seconda comunicazione di richiamo ed applicare contestualmente una penale di 1/3.000 (un tre millesimo o 0,33‰) al giorno lavorativo per ogni episodio contestato. Al perdurare dei problemi l'Ente potrà continuare ad applicare le penali come sopra specificato;
- P03 - La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti, oltre a comportare l'esclusione per i successivi dodici mesi dalle procedure di gara finanziate in tutto o in parte con i fondi del PNRR, del PNC o Fondi strutturali europei, comporta l'applicazione di una sanzione pari allo 0,60‰ (zero

virgola sei per mille) al giorno dell'ammontare netto contrattuale, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR, PNC.

- P04 - La mancata produzione della relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro delle persone con disabilità, comporta l'applicazione di una sanzione pari allo 0,60‰ (zero virgola sei per mille) al giorno dell'ammontare netto contrattuale di tale ammontare netto.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, le penali P01 e P02 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale e la penale P03 e P04 il 20 (venti) per cento. In caso di superamento di tali importi, il Committente si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 12.

10. Osservanza delle norme in materia di lavoro

Il fornitore è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale. In tale ambito si richiama anche quanto previsto dal DL 77/2021 ss.mm.ii. e nello specifico all'art.47 commi 2, 3, 3bis e 4.

A richiesta dell'Amministrazione il fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche relative al personale dalla stessa impiegato.

Si evidenzia che le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento di cui trattasi non interferiscono con quelle di questo Ente in maniera tale da creare rischi, quindi, il conseguente importo degli oneri della sicurezza per rischio da interferenze è pari a zero.

11. Risoluzione del contratto

Le cause e gli effetti della risoluzione contrattuale sono regolati dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso, le inadempienze del fornitore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza del termine stabilito.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti del fornitore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e, e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione, il fornitore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni strettamente necessarie, richieste dal committente, per consentire il subentro del nuovo appaltatore.

La risoluzione del contratto è disposta con atto dell'organo competente da notificare al fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

12. Recesso

Il recesso dal contratto è soggetto alla disciplina dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016

13. Modifiche del contratto

Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto devono essere autorizzate dal RUP.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

14. Subappalto

È vietata qualunque cessione di tutta la fornitura ad altre ditte sotto pena di risoluzione del contratto, nonché del risarcimento di ogni eventuale conseguente danno.

L'affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- all'atto dell'offerta il fornitore abbia indicato le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- il fornitore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le eventuali parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di ricorso al subappalto l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità previste all'art 2, punto 3, lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art 105 comma 7 del Codice degli appalti, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

15. Revisione e invariabilità dei prezzi

Il rischio dell'esecuzione del presente appalto è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica al presente appalto. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto.

Il fornitore, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

16. Garanzie

Il fornitore, a garanzia del regolare adempimento della fornitura, sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del committente determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

17. Trattamento dati e obblighi di riservatezza

Il fornitore è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (e in particolare quelle contenute nel regolamento UE 2016/679) con specifico riferimento alle misure di sicurezza adeguate, al rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, nonché delle prescrizioni del Titolare e dei suoi delegati durante l'espletamento della fornitura.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto il fornitore assume il ruolo, gli obblighi e le responsabilità del responsabile privacy ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. Rimane in carico al fornitore stesso l'indicazione del referente contrattuale e responsabile privacy entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.

Il fornitore, se necessario per l'espletamento della presente fornitura, provvede ad individuare al proprio interno, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2003, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente affidamento.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente fornitura, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Al termine della esecuzione della presente fornitura, il fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all'uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

personali (D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e Regolamento UE 679/2016) e fermo restando altresì l'obbligo di restituzione al committente dei predetti dati ed informazioni.

L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati in relazione alla presente fornitura.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale comportamento al committente.

18. Clausola di rinvio e foro competente

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di forniture.